

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO***

DI NOVELIS ITALIA S.p.A.

**In attuazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

INDICE

SEZIONE I - Parte generale			
Parte 01	PRESENTAZIONE DEL MODELLO		
§ 01	Premessa		
§ 02	Scopo del documento		
§ 03	Identificazione delle aree a rischio e delle principali modalità di realizzazione dei reati		
§ 04	Destinatari		
§ 05	Impegno di Novelis Italia S.p.A.		
§ 06	Soggetti responsabili nella gestione del Modello		
Parte 02	CODICE ETICO		
§ 01	Codice Etico di Novelis Italia S.p.A.		
Parte 03	DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
§ 01	Struttura organizzativa		
Parte 04	ORGANISMO DI VIGILANZA E SUA OPERATIVITA'		
§ 01	Struttura di attuazione		
§ 02	Organismo di vigilanza		
§ 03	Segnalazioni all'Organismo di vigilanza		
§ 04	Regolamento per la composizione, la struttura ed il funzionamento dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001		
Parte 05	SISTEMA DISCIPLINARE		
§ 01	Premesse		
§ 02	Definizioni		
§ 03	Obblighi		
§ 04	Riscontro delle violazioni ed irrogazione della sanzione		
§ 05	Sanzioni		
SEZIONE II - Struttura organizzativa, Poteri e Deleghe e Mappatura dei Rischi			
Parte 06	POTERI E DELEGHE		
§ 01	Finalità dell'articolazione dei poteri (le deleghe)		
§ 02	Criteri generali		
§ 03	Criteri di esercizio dei poteri		
§ 04	Deleghe per ragioni di opportunità operative		
Parte 07	MAPPATURA DEI RISCHI		
§ 01	Metodologia		
§ 02	Attività a rischio		
SEZIONE III - Allegati			
Parte 08	ALLEGATI		
§ 01	Allegato 1: Mappatura dei rischi		
§ 02	Allegato 2: Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione		
§ 03	Allegato 3: La gestione delle risorse finanziarie		
§ 04	Allegato 4: La gestione delle tematiche in materia di Sicurezza, Ambiente ed Igiene del Lavoro		
§ 05	Allegato 5: Elenco reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001		

SEZIONE I – PARTE GENERALE

Parte 01

***PRESENTAZIONE
DEL
MODELLO***

01.01 PREMESSA

Il presente documento, denominato “Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo di Novelis SpA (di seguito il “Modello”), è redatto in attuazione del disposto dell’art. 6, c.1 lett a) e b) e c. 2, e dell’art 7 cc. 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “Decreto”).

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati di cui al Decreto sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il fatto.

Ai sensi dell’art.6 del Decreto, l’Ente non risponde se prova che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello è affidato ad un organismo dell’Ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, nel caso di reato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto cd “apicale”, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso, tale inosservanza è esclusa se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre secondo quanto prescritto dall'art. 7 sopra citato, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio. L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i *modelli di organizzazione e di gestione* possano essere redatti sulla base di codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 201.

In particolare il presente Modello è stato elaborato sulla base di un'analisi dell'operatività aziendale di Novelis Italia S.p.A. e dei rischi ad essa connessi, tenendo presenti le "*Linee guida per la costituzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e D.Lgs. n. 231/2001*" di Confindustria, approvate il 07 aprile 2002 ed aggiornate al 18 maggio 2004 (e successive modificazioni).

01.02 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Modello predisposto da Novelis Italia S.p.A. si fonda su di un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che:

1. individuano le aree di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio/reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano;
2. definiscono un sistema normativo interno della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - a) un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

volte a garantire la documentazione della corretta attuazione delle decisioni e/o verifica delle operazioni in dette aree;

b) un'attribuzione di poteri aziendali e deleghe che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni in coerenza con la struttura organizzativa e gestionale;

c) strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una adeguata e corretta segregazione delle funzioni;

3. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza tutti i poteri previsti dalla legge al fine di garantire adeguata vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, ed affidano allo stesso il compito di verificarne la comunicazione al personale dipendente e/o Soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con Novelis S.p.A., nonché la formazione del personale operante all'interno delle aree a rischio.

Lo scopo del Modello è pertanto quello di:

i) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla realizzazione di reati;

ii) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Novelis Italia S.p.A., la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Novelis Italia S.p.A.;

iii) ribadire che Novelis Italia S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Novelis Italia S.p.A. si attiene.

01.03 METODOLOGIA APPLICATA, IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DELLE PRINCIPALI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI REATI

Il Modello è stato preparato dalla Società attraverso le seguenti attività:

a) identificazione delle area a rischio reato;

b) "risk assessment" svolta ai fini del Progetto Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "il Decreto");

c) definizione delle altre componenti del modello, limitatamente a:

1. sistema organizzativo e identificazione dell'organo di controllo (organismo di vigilanza);
2. analisi dei poteri autorizzativi e di firma;
3. codice etico;
4. sistema disciplinare;

Accanto alle attività sopra descritte, la metodologia di lavoro utilizzata nell'ambito del progetto, ha previsto lo svolgimento di una serie di altre attività, come si riassume sinteticamente nei punti che seguono:

- identificazione, sulla base dell'attuale struttura organizzativa della Società e dei processi aziendali gestiti, delle funzioni aziendali e dei relativi responsabili da coinvolgere nel processo di Risk Assessment ai fini del Decreto;

- analisi e approfondimento, con i soggetti chiave della Società, delle tematiche caratterizzanti l'organizzazione della Società, la struttura del proprio sistema di controllo interno, il settore di mercato di riferimento, il quadro normativo di riferimento;

- analisi e approfondimento delle procedure e policy aziendali operative in Società e attualmente regolamentanti i processi aziendali.

Tra le fattispecie di reato attualmente contemplate dal Decreto sono state individuate quelle che potenzialmente possono impegnare la responsabilità della Società.

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa, delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati con i responsabili aziendali ed i loro collaboratori, e dall'esame dei flussi di dati e di informazioni interne a Novelis Italia S.p.A. relative all'attività aziendale, sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto.

Sulla base delle suddette informazioni e successivamente alla individuazione delle aree ed attività a rischio reato, sono state individuate le principali modalità di realizzazione dei reati unitamente, per le aree oggetto di analisi, ai più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché ai controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio.

01.04 DESTINATARI

In base all'Art. 5, c.1, lett. a) e b) del Decreto sono identificati quali "Destinatari" del Modello:

a) Soggetti Apicali: gli amministratori, i procuratori e le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano – anche di fatto – la gestione ed il controllo dello stesso (1);

b) Soggetti Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La Società si impegna affinché le disposizioni del presente Modello, laddove applicabili, siano rispettate da tutti i soggetti anche esterni alla Società (Persone Fisiche e/o Giuridiche, Enti, etc.), diversi da quelli individuati ai precedenti punti a) e b), nell'ambito delle loro relazioni di lavoro e/o d'affari instaurate con la Società.

(1) e.g. gli Amministratori, i Procuratori e/o i Soggetti delegati allo svolgimento di incarichi e/o mansioni che impegnino lo stesso.

01.05 IMPEGNO DI NOVELIS ITALIA S.P.A.

1. Sull'adozione e sull'efficace attuazione del Modello

In esecuzione del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, la società è impegnata a:

- a)** introdurre e rendere operativo nell'ambito di Novelis Italia S.p.A. il Modello in quanto idoneo a:
 - 1. prevenire gli atti illeciti ed i reati;
 - 2. garantire lo svolgimento delle attività e delle operatività sociali nel rispetto della Legge;
 - 3. individuare e ridurre il rischio connesso allo svolgersi delle attività sociali;
- b)** affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo della Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c)** assicurare che non vi sia omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b);
- d)** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- e)** individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- f)** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- g)** introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- h)** verificare con cadenza periodica le eventuali necessità di modifica, e/o revisione e/o integrazione del Modello.

La Società si adopera, inoltre, affinché, nella formalizzazione dei rapporti interni ed esterni a Novelis S.p.A. - ove ritenuto necessario - siano inserite idonee clausole contrattuali che richiamino il rispetto del Modello.

2. Diffusione e formazione ai Destinatari

La Società è impegnata a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso a tutti i Destinatari (dipendenti e terzi).

Il modello sarà accessibile tramite il sito internet della Società all'indirizzo <http://www.novelisdistribuzione.com>.

La Società altresì si attiva per informare, formare e sensibilizzare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo del Modello tenendo conto delle specifiche attività che ogni soggetto svolge attraverso l'invio di comunicazioni individuali e, ove richiesto, la sottoscrizione per accettazione e presa visione. In particolare per quanto riguarda i Dipendenti verranno organizzati corsi presso le unità locali della società.

3. Costante aggiornamento

In applicazione di quanto sopra riportato, la Società si impegna alla revisione del contenuto del Modello, sia a seguito degli adeguamenti richiesti dall'eventuale modifica delle norme di riferimento, sia a seguito della modifica, ampliamento e/o diversificazione delle attività e delle operatività aziendali.

La responsabilità della costante revisione del Modello è propria del Consiglio di Amministrazione che si potrà avvalere del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

01.06 SOGGETTI RESPONSABILI NELLA GESTIONE DEL MODELLO

Le responsabilità inerenti le attività di gestione, applicazione, monitoraggio, revisione e diffusione del Modello, fatti salvi gli obblighi di collaborazione reciproca, è propria dei seguenti soggetti:

1. Organismo di Vigilanza (di seguito l' "OdV"), con responsabilità di vigilare affinché il Modello sia:

- (a) adeguato ed efficace, ossia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura della Società;
- (b) effettivo, ossia conosciuto ed attuato coerentemente al dettato del Modello da parte dei Soggetti Sottoposti, dei Soggetti Apicali, dei consulenti e degli altri soggetti a cui il Modello si indirizza;

(c) aggiornato, ossia coerente con l'assetto della Società e con le normative sopravvenute e rivisto sulla base delle analisi svolte.

2. Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA"), con le seguenti responsabilità:

- Accertarsi che periodicamente pervenga una completa informativa sull'adeguatezza ed il funzionamento del Modello, assicurando che i principali rischi siano costantemente identificati e gestiti in modo adeguato;
- Deliberare e disporre sugli emendamenti, ampliamenti e revisioni del Modello;
- Provvedere alla nomina e alla sostituzione dei membri dell'OdV.

3. Collegio Sindacale (di seguito "CS"), con responsabilità di:

- Ricevere dall'OdV le segnalazioni e le analisi periodiche riguardanti il Modello;
- Vigilare sul rispetto dei principi emanati dal Codice Etico adottato dalla Società.

4. Responsabile della Funzione "Direzione Risorse Umane", con responsabilità di:

- Applicare ovvero affiancare i soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste per gli inadempimenti ai contenuti dispositivi del Modello;
- Gestire le eventuali relazioni con le Organizzazioni Sindacali e di categoria, derivanti dalla applicazione del Sistema Disciplinare del Modello;
- Assistere la Società nella gestione del contenzioso che dovesse emergere in seguito all'applicazione del Sistema Disciplinare del Modello;
- Assistere l'OdV nella definizione, predisposizione ed attuazione dei piani di informazione e formazione relativi alla diffusione dei principi del Modello.

5. Destinatari, con responsabilità di:

- Avere piena conoscenza e applicare i disposti del Modello;
- Collaborare con l'OdV nel processo di verifica e monitoraggio delle attività della società.

Parte 02

02.01 CODICE ETICO DI NOVELIS ITALIA S.P.A.

CODICE ETICO di NOVELIS ITALIA S.p.A.

Preambolo

La “mission” di Novelis Italia S.p.A. è indirizzata a soddisfare i bisogni del cliente attraverso un’organizzazione efficiente tesa alla valorizzazione e motivazione dei collaboratori e alla crescita di valore della impresa.

Al fine del raggiungimento della sua missione, Novelis Italia S.p.A. individua nel presente Codice Etico i valori aziendali di riferimento, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in Novelis Italia S.p.A. nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni, dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, pubblica amministrazione e, più in generale, ogni altro soggetto con il quale comunque si instauri un rapporto commerciale.

L’adozione del presente Codice è l’espressione della volontà aziendale di porre quale obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di Novelis Italia S.p.A., raccomandando e promuovendo un elevato standard di professionalità e vietando quei comportamenti che si pongano in contrasto non solo con le disposizioni normative, ma anche con i valori che Novelis Italia S.p.A. intende promuovere.

Il Codice rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado di perseguire nella maniera più efficace la missione della società. Per contro, tutti i collaboratori di Novelis Italia S.p.A. sono coinvolti nell’osservare e far osservare il Codice Etico.

Questo Codice costituisce parte integrante del presente Modello.

In considerazione di quanto sopra, Novelis Italia S.p.A. si impegna:

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

- a garantire un periodico aggiornamento del Codice e che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i destinatari del Codice;
- a curare la diffusione delle disposizioni contenute nel presente Codice, affinché tutti coloro che intrattengano rapporti con Novelis Italia S.p.A. conoscano gli standard aziendali e ne comprendano contenuti e finalità;
- a fornire un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;
- a garantire che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- ad adottare provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantire di applicarli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti, avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e di normative interne vigenti;
- ad attivare verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

A. I valori aziendali sono i principi di ordine superiore che ispirano le azioni e le decisioni all'interno e all'esterno dell'Azienda e possono così sintetizzarsi:

ETICA

- Onestà: operare nel pieno rispetto della normativa vigente nei paesi in cui la società opera e nell'interesse dell'Azienda.
- Lealtà: perseguire gli obiettivi comuni con compattezza e unità di sforzi, esprimendo la propria opinione, anche se difforme, ma conformandosi alle scelte e decisioni aziendali.
- Rispetto delle persone e dell'ambiente: dare e pretendere attenzione e rispetto nei confronti della dignità umana e dell'ambiente.

IMPRENDITORIALITA'

- Orientamento al mercato: recepire cultura, orientamenti e opportunità realizzando un'offerta coerente e innovativa e sviluppando attività capaci di differenziare l'Azienda dai concorrenti.
- Iniziativa e propositività: fare propri gli obiettivi aziendali, proporre nuove idee, assumersi la responsabilità di iniziative e decisioni.
- Sistema organizzativo: operare per un'organizzazione aziendale flessibile e dinamica, in grado di reagire con efficacia e tempestività a tendenze ed evoluzioni economiche e professionali.

EFFICIENZA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

- **Attenzione ai costi:** perseguire i risultati, ottimizzando gli sforzi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e metodi evoluti.
- **Velocità e tempestività:** rispondere con puntualità e rapidità alle richieste del cliente, in coerenza con le sue esigenze e aspettative.
- **Pianificazione:** utilizzare sistematicamente strumenti che consentano un'attività corretta e strutturata di programmazione, coordinamento e controllo.

EFFICACIA

- **Orientamento al risultato:** lavorare con volontà e determinazione, per il successo dell'impresa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- **Confronto e competizione:** confrontarsi internamente ed esternamente, misurandosi con le prestazioni più elevate, per raggiungere migliori risultati.
- **Coerenza organizzativa:** agire nel rispetto della struttura, con comprensione dei ruoli assegnati, senza interferenza e sovrapposizioni di responsabilità.

RELAZIONI

- **Trasparenza:** essere chiari, completi e corretti nella comunicazione per favorire un'ideale comprensione delle conoscenze.
- **Interfunzionalità:** essere consapevoli che i successi aziendali nascono dal lavoro comune, dall'interscambio delle diverse competenze e dal contributo di tutti.
- **Riconoscimento:** favorire lo sviluppo delle persone e riconoscere competenze e risultati in base a criteri oggettivi.

B. Le aree rilevanti sono i punti focali nei quali si richiede la conformità dei comportamenti ai valori:

- Conformità alla legge
- Comportamenti personali
- Salvaguardia degli interessi e del patrimonio aziendale
- Utilizzo e tutela delle risorse e delle informazioni aziendali
- Correttezza nei rapporti con i clienti, i fornitori, i colleghi, la Pubblica Amministrazione e ogni altro ente pubblico e privato
- Concorrenza

C. Norme e standard di comportamento

1. Agire in modo obiettivo e nel migliore interesse di Novelis Italia S.p.A.

a. Non incorrere in conflitti d'interesse

I dipendenti non possono dedicarsi ad attività, o essere coinvolti in accordi, direttamente o indirettamente, che siano in conflitto, o potrebbero ragionevolmente dare l'apparenza di essere in conflitto, con le proprie responsabilità verso Novelis Italia S.p.A.. Un conflitto potrebbe sussistere indipendentemente dalle intenzioni del dipendente stesso. Laddove siano presenti o possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, il dipendente deve comunicarlo al proprio superiore o al rappresentante dell'Ufficio Risorse Umane al fine della risoluzione della questione.

Per evitare situazioni che presentano conflitto di interessi, i dipendenti devono attenersi a quanto segue:

- scegliere e trattare con fornitori, clienti e altre persone che svolgono, o mirano a svolgere, attività commerciali con Novelis Italia S.p.A. in modo assolutamente equo e obiettivo, senza favori o preferenze;
- evitare di essere coinvolti in relazioni finanziarie dirette, manageriali o di altro genere con qualsiasi fornitore, cliente, concorrente o ente regolatore, tali da dare eventuale adito ad un effettivo o potenziale conflitto di interessi;
- evitare di essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in attività concorrenziali, di privare Novelis Italia S.p.A. di un'opportunità commerciale e di usare in modo improprio o divulgare informazioni confidenziali di Novelis Italia S.p.A.;
- evitare di offrire a qualsiasi fornitore, cliente o concorrente, o di accettare da essi, doni o intrattenimenti di qualunque genere, ad eccezione di quanto permesso nella sezione " Non elargire doni né benefici particolari" sotto riportata;
- evitare di intrattenere relazioni commerciali con un parente stretto o un'entità commerciale con la quale il dipendente o il parente dello stesso è associato, ad eccezione dei casi in cui tali relazioni siano in un contesto di libera concorrenza e siano state comunicate in dettaglio all'alta direzione aziendale.

b. Non elargire doni né benefici particolari

I doni e le altre forme di benefici particolari offerti oppure ricevuti da clienti, fornitori o concorrenti di Novelis Italia S.p.A. possono sollevare questioni di carattere etico e legale e possono potenzialmente danneggiare o creare situazioni imbarazzanti per Novelis Italia S.p.A.. E' responsabilità dei dipendenti assicurarsi che l'accettazione di pasti, rinfreschi o intrattenimenti sia appropriata e non possa ragionevolmente essere interpretata in alcun

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

modo come un tentativo di ottenere dal dipendente un trattamento favorevole. Non vanno mai accettati doni in denaro. Nel caso di dubbi circa l'appropriatezza di un dono il dipendente deve informare l'Ufficio Risorse Umane, comunicandogli l'esistenza, la natura e il valore del dono.

c. Registrazioni, scritture contabili ed illeciti in materia societaria

Tutte le azioni e le operazioni di Novelis Italia S.p.A. devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

A tal fine tutti i dipendenti di Novelis Italia S.p.A. devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria di Novelis Italia S.p.A..

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per Novelis Italia S.p.A. devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

E' fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione.

Inoltre, è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale di Novelis Italia S.p.A., mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio di Novelis Italia S.p.A. in caso di trasformazione.

E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

d. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori bollati e carta filigranata

E' vietato falsificare, mettere in circolazione (accettando, acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori bollati e carta filigranata nell'interesse e/o vantaggio di Novelis Italia S.p.A..

Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili a Novelis Italia S.p.A., ha l'obbligo di informare i propri superiori, affinché provvedano alle opportune denunce.

e. Prevenzione del riciclaggio di denaro

Novelis Italia S.p.A. e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

Novelis Italia S.p.A. e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

Novelis Italia S.p.A. deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

2. Promuovere un ambiente di lavoro accogliente

a. Promuovere i diritti umani

Novelis è guidata da principi di non discriminazione e rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali di tutti i cittadini e si impegna ad offrire un ambiente di lavoro che riconosca questi principi fondamentali.

Tutti i dipendenti devono comportarsi in modo da assicurare che i clienti, i fornitori e gli altri dipendenti loro colleghi vengano trattati con rispetto, equità e dignità. Novelis Italia S.p.A. si comporterà in buona fede nel selezionare, assumere, formare, valutare, promuovere, assegnare, trasferire, sospendere, richiamare o licenziare individui qualificati indipendentemente da età, sesso, colore, razza, credo religioso, nazionalità,

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008
stato civile, orientamento sessuale, convinzione politica, invalidità o altra condizione protetta dalle leggi pertinenti.

b. Non esercitare molestie sul luogo di lavoro; né rappresaglie contro chi segnala comportamenti scorretti

Novelis Italia S.p.A. crede fermamente nel principio di condizioni lavorative eque ed è quindi politica della società fornire ai dipendenti un ambiente di lavoro esente da qualsiasi forma di discriminazione, intimidazione o molestia. Inoltre, poiché si riconosce la dignità individuale di ogni persona, non saranno tollerate nei confronti dei dipendenti molestie di tipo razziale, etnico, religioso, sessuale o di altro tipo. Le molestie includono una condotta verbale o fisica non appropriata o la creazione in altro modo di un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo, abusivo od ostile.

Nessun dipendente può fare rappresaglie contro un altro che abbia denunciato un'attività illecita alle autorità governative.

c. Privacy a norma di legge

Novelis Italia S.p.A. rispetta la *privacy* dei dipendenti e, per espletare le proprie attività, conserva solo le informazioni sul personale richieste dalla legge. Tuttavia, per rispondere all'esigenza di assicurare un ambiente di lavoro efficiente, i dipendenti non devono aspettarsi che le comunicazioni diffuse tramite gli strumenti di lavoro Novelis S.p.A. restino del tutto riservate. Nel rispetto della legislazione nazionale Novelis Italia S.p.A. si riserva il diritto di esaminare, per motivi specifici, l'utilizzo da parte dei dipendenti degli strumenti di lavoro, inclusi, i sistemi di messaggeria telefonica, il telefono, internet o la posta elettronica. Si potrebbero verificare, inoltre, situazioni in cui Novelis Italia S.p.A. potrebbe esaminare, nell'ambito di determinate circostanze, gli spazi o gli oggetti personali da lavoro dei dipendenti presso gli stabilimenti di Novelis Italia S.p.A..

d. Utilizzare in modo appropriato i sistemi di posta elettronica e internet

Ogni dipendente è responsabile della conservazione e della protezione di dati, *file* e altri materiali. Ogni dipendente, inoltre, è responsabile di qualsiasi dato o file elettronico che invia ad altri.

La posta elettronica non è completamente sicura e può essere soggetta a intercettazioni. Qualsiasi messaggio inoltrato mediante posta elettronica può essere stampato dal destinatario e inviato a terze parti. Pertanto i dipendenti, quando inviano un messaggio di posta elettronica, devono usare lo stesso livello di attenzione, cura, preoccupazione ed etica che userebbero nelle loro comunicazioni scritte a mano. Gli strumenti aziendali, che comprendono ma non si limitano a Internet, alla rete intranet aziendale, ai telefoni o

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008
alla posta elettronica, vanno usati a scopi lavorativi; sebbene Novelis Italia S.p.A. riconosce che si presenteranno situazioni in cui i suddetti strumenti saranno utilizzati per scopi diversi da quelli lavorativi, è vietato che tale uso possa interferire con le mansioni lavorative o che possa riguardare gioco d'azzardo, pornografia ecc.

e. Non fare uso di alcool o droghe sul luogo di lavoro

La politica aziendale proibisce l'uso, il possesso, la distribuzione o la produzione non autorizzata di sostanze sottoposte a specifiche restrizioni presso gli stabilimenti di Novelis Italia S.p.A., compresi i parcheggi ed i veicoli sulle proprietà della stessa, o presso qualsiasi struttura di clienti o fornitori. Sono inoltre proibiti, e possono determinare azioni disciplinari fino al licenziamento, lo svolgimento o il tentato svolgimento di qualsiasi attività aziendale mentre ci si trova in stato di intossicazione da sostanza sottoposta a specifiche restrizioni o da alcool.

Ai fini di questa politica, per "sostanza sottoposta a specifiche restrizioni" si intende qualsiasi droga/farmaco illegale o ottenuto illegalmente, oppure, nel caso di farmaci legalmente ottenibili senza prescrizione medica, farmaci che non vengano usati per scopi per i quali sono stati concepiti o che vengano usati in dosaggi eccessivi.

f. Rispettare Ambiente, Salute e Sicurezza

La politica aziendale prevede la gestione dell'attività in modo responsabile dal punto di vista dell'Ambiente, Salute e Sicurezza e conforme a tutte le leggi ed i regolamenti inerenti a tali materie. Si richiede pertanto ai dipendenti di comunicare al proprio superiore o al rappresentante EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza) qualsiasi evento al quale il dipendente stesso abbia assistito che potrebbe determinare l'inadempienza a qualsiasi delle suddette leggi o regolamenti.

3. Salvaguardare i beni aziendali

a. Utilizzare in modo appropriato i beni aziendali

Novelis Italia S.p.A. fornisce ai propri dipendenti e collaboratori spazi, sistemi informatici, attrezzature, auto e macchinari al fine di un adeguato svolgimento dei propri compiti.

I dipendenti sono tenuti ad utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui abbiano accesso o di cui abbiano la disponibilità con efficienza, responsabilità e ragionevolezza, con modalità idonee a proteggerne il valore e nell'interesse di Novelis Italia S.p.A..

È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse per uso o vantaggio personale, per fini che siano illegali o non etici o senza l'appropriata autorizzazione.

b. Proteggere le informazioni riservate

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

La riservatezza delle informazioni è un bene che Novelis Italia S.p.A. tutela anche attraverso i propri collaboratori: ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di Novelis Italia S.p.A..

I dati che riguardano le persone saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in vigore.

I collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda. Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti intrusioni od usi illeciti.

La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

Novelis Italia S.p.A. si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti od a terzi, in adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali).

4. Impegnarsi nel mantenere rapporti etici con le istituzioni

a. Attività politica

La partecipazione alle attività politiche è un diritto dei dipendenti di Novelis Italia S.p.A.. La società non scoraggia i dipendenti dal partecipare ad attività politiche al di fuori delle loro ore lavorative.

Tuttavia, la politica generale di Novelis Italia S.p.A. è di non contribuire, con fondi o proprietà della stessa, alla candidatura di qualsiasi persona che si presenta per una carica elettiva. Inoltre i dipendenti non possono lavorare a sostegno della campagna elettorale di un candidato durante le normali ore lavorative, né usare in qualsiasi momento le strutture o la proprietà di Novelis Italia S.p.A. a tale scopo.

b. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche saranno tenuti solo dalle funzioni a ciò autorizzate. In particolare tutti i rapporti che coinvolgono le funzioni aziendali con la Pubblica Amministrazione devono essere uniformati a principi di diligenza, trasparenza ed onestà.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

I collaboratori di Novelis Italia S.p.A. devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità nei rapporti con dipendenti e rappresentanti di enti pubblici, forze politiche e sindacali.

Non è comunque consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque nel rispetto delle procedure generali di Novelis Italia S.p.A. e degli enti pubblici coinvolti.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, anche a seguito di sollecitazioni più o meno esplicite.

E' fatto divieto di alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. e/o accesso senza diritto e con qualsiasi modalità, a dati/informazioni o software, contenuti nel sistema informatico o telematico della P.A. procurando un ingiusto profitto a Novelis Italia S.p.A. con danno dello Stato.

Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

E' fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;

Nel caso specifico della effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio a Novelis Italia S.p.A., o perseguire un interesse della stessa, siano tali da integrare fattispecie di reato.

E', altresì, fatto divieto di praticare a soggetti pubblici o a persona da questi designata o ad essa collegata, sconti abnormi o non dovuti o comunque contrari alla normale pratica commerciale ed alle disposizioni interne aziendali.

Se Novelis Italia S.p.A. utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto si applicano le stesse direttive impartite ai dipendenti della Novelis Italia S.p.A..

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

Novelis Italia S.p.A. non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un soggetto terzo che sia in una situazione di conflitto d'interesse con la P.A..

Le norme che recepiscono i contenuti di convenzioni internazionali nelle singole legislazioni nazionali devono essere strettamente osservate.

Le norme sopra menzionate non possono essere eluse neppure attraverso terzi.

c. Non intralciare le indagini da parte dell'autorità giudiziaria

Novelis S.p.A. deve cooperare con qualsiasi richiesta legale di informazioni da parte di qualsiasi istituzione. Nel farlo deve garantire i propri diritti legali fondamentali, come ad esempio la rappresentanza da parte di un legale.

Tutte le informazioni ottenute o prodotte nel corso delle normali attività lavorative possono essere distrutte solo se non servono più al loro scopo aziendale.

L'occultamento o la distruzione di documenti da parte dei dipendenti sono considerati un illecito se hanno lo scopo di ostacolare un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria.

Quindi, se viene avviata o presa in considerazione un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i documenti rilevanti per l'oggetto dell'indagine devono essere preservati.

5. Trattare in modo equo terze parti

a. Rapporti con i fornitori

Il "sistema fornitori" svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva di Novelis Italia S.p.A..

Pertanto, la scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni adeguate e obiettive, prendendo in considerazione oltre che competitività, innovazione, qualità, economicità, costi e servizi offerti, anche i valori enunciati nel Codice.

Nei rapporti con i fornitori, i dipendenti di Novelis Italia S.p.A. devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità ed uniformarsi a principi di diligenza, trasparenza ed onestà.

Spese di rappresentanza e omaggi, sempre che di modico valore, nei confronti di fornitori devono essere conformi alle procedure generali di Novelis Italia S.p.A..

Non è consentito accettare, personalmente o anche tramite interposta persona, denaro, oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, o doni, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, da dirigenti, funzionari o dipendenti di fornitori o potenziali fornitori.

b. Rapporti con i clienti

Nello svolgimento della propria “Mission”, Novelis Italia S.p.A. persegue l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e ritiene essenziale che i propri clienti siano sempre trattati in modo corretto e onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.

I dipendenti devono seguire le procedure interne di Novelis Italia S.p.A. finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo assistenza, qualità e valore.

c. Rispettare le leggi sulla concorrenza e antitrust

La politica di Novelis Italia S.p.A. prevede di competere in modo vigoroso, aggressivo e onesto, rispettando le leggi ed i regolamenti sull’antitrust e sulla concorrenza.

In generale, Novelis S.p.A. deve competere evitando qualsiasi intesa e accordo che vada contro i principi della concorrenza leale con i concorrenti, fornitori e clienti.

Comportamenti che possono violare le leggi antitrust comprendono:

- suggerire che un prodotto o un bene debbano essere rivenduti ad un particolare prezzo o all’interno di un particolare intervallo di prezzi;
- porre limitazioni al “dove”, al “chi” o al “da chi” una cosa possa essere venduta o commercializzata;
- partecipare ad iniziative di qualsiasi associazione commerciale o altro gruppo del settore che riguardino restrizioni di associazione, raccolta di dati oppure condivisione di informazioni su prezzi, politiche sui prezzi, espansione del marketing, piani di riduzione, pratiche relative a costi, guadagni, credito o fatturazione, oppure su pratiche di concorrenti, clienti e fornitori.

d. Rapporti con la stampa

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell’informazione, la comunicazione di Novelis Italia S.p.A. verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto all’informazione. In nessun caso gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori possono divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività aziendali.

Nella convinzione che l’attività e i risultati d’impresa debbano essere strettamente legati ad una condotta di business responsabile, la comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e dell’immagine di Novelis Italia S.p.A., rispetta i limiti di legge previsti per il settore ed i principi etici del contesto professionale di riferimento.

e. Non commettere frodi, furti, finanziamenti illeciti o simili condotte

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

I dipendenti non possono dedicarsi a nessuna attività volta ad estorcere denaro, proprietà o servizi. E' espressamente proibita qualsiasi azione di un dipendente che riguardi, direttamente o indirettamente, furto, frode o appropriazione indebita o illecita di qualsiasi proprietà, incluse proprietà di Novelis Italia S.p.A. o di qualsiasi dipendente, fornitore o cliente.

I dipendenti non sono autorizzati ad accettare commissioni, quote, prestiti o qualsiasi altra forma di pagamento personale derivante da qualsiasi transazione o attività commerciale che coinvolga direttamente o indirettamente Novelis Italia S.p.A.. Nessun dipendente deve accettare, fornire, tentare di fornire un finanziamento illecito a chiunque, per qualsiasi ragione.

Questi "pagamenti" o "finanziamenti illeciti" possono includere, ma non si limitano a: denaro, quote, commissioni, prestiti, benefici particolari, viaggi lussuosi, intrattenimento, servizi personali, alloggi o qualsiasi altra forma di valore.

f. Cooperare con i revisori esterni

La direzione di Novelis S.p.A. è responsabile dell'accuratezza e della completezza dei rendiconti annuali di Novelis Italia S.p.A.. La relazione della Società di Revisione dipende da una profonda comprensione del sistema di reporting finanziario di Novelis Italia S.p.A. e delle informazioni da esso generate. Questa comprensione si acquisisce in parte parlando con i dipendenti e con i dirigenti. E' quindi di importanza essenziale che la Società di Revisione riceva informazioni complete e veritiere e ottenga in ogni modo la completa cooperazione dei dipendenti. Le imprese che non forniscono informazioni finanziarie accurate e complete possono essere soggette a cause legali e inchieste penali. Pertanto, è considerata reato qualsiasi azione che abbia lo scopo di fuorviare o reprimere la Società di Revisione al fine di rendere essenzialmente ingannevoli i rendiconti annuali di Novelis Italia S.p.A..

6. Sanzioni

Le regole contenute nel presente Codice sono espressione del comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva

Eventuali violazioni del presente Codice daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti di dipendenti, dirigenti, Amministratori e Sindaci di Novelis Italia S.p.A..

Le sanzioni disciplinari previste sono irrogate nel pieno rispetto della legge e dei CCNL.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro e dei rapporti contrattuali con i terzi.

7. I Controlli

a. Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali e a tutelare, anche con azioni di prevenzione, il patrimonio aziendale, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne. In tale contesto, si inserisce la programmazione della formazione che deve riguardare i contenuti del Codice Etico, messo a disposizione di tutti i collaboratori aziendali.

Il management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare speciali programmi di verifica.

b. Segnalazioni di violazione del Codice

Novelis Italia S.p.A. esige da tutti i dipendenti una rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Codice. I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:

- uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte da Novelis Italia S.p.A. allo scopo di osservare il Codice nonché
- individuare e segnalare tempestivamente eventuali violazioni dello stesso;
- cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, mantenendo il più stretto riserbo circa l'esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di rispetto del Codice.

c. Entrata in vigore, coordinamento con le procedure aziendali, efficacia, aggiornamento e modifiche

Il presente Codice è stato adottato, con delibera del CdA di Novelis Italia S.p.A., in data 22 luglio 2008 con efficacia immediata.

Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice deve essere approvata dal CdA di Novelis S.p.A..

Il Codice Etico e i suoi aggiornamenti saranno disponibili in formato elettronico sul sito internet <http://www.novelisdistribuzione.com> per tutti i dipendenti di Novelis Italia S.p.A. ed i terzi che lo volessero consultare.

Parte 03

***STORIA E
STRUTTURA ORGANIZZATIVA***

03.01 STORIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Novelis Italia S.p.A., società operante nel settore dei laminati di alluminio, svolge la propria attività in due stabilimenti ubicati in:

- Bresso (MI): verniciatura e finitura;
- Pieve Emanuele (MI): fusione e laminazione;

La società svolge anche attività di vendita di prodotti laminati di alluminio attraverso quattro centri di distribuzione ubicati in:

- San Martino Buon Albergo (VR);
- Zola Predosa (BO);
- Campi Bisenzio (FI) e
- Pomezia (RM).

Infine presso lo stabilimento di Borgofranco d'Ivrea che ha cessato l'attività di riciclo di alluminio e produzione di leghe da fonderia nel corso del 2006 la società svolge attività di riciclo di scorie saline e di bonifica del terreno al solo fine di procedere alla cessione a titolo definitivo dello stesso stabilimento.

Nel corso del 2004 il gruppo multinazionale Alcan ha deciso di scorporare l'attività di laminazione di alluminio creando il gruppo Novelis.

In data 31/12/2004, tutte le società del gruppo Alcan che si occupavano della lavorazione di prodotti laminati, ivi inclusa la Alcan Alluminio S.p.A. (ora Alcan Holding Italia S.p.A.), sono state oggetto di scorporo e i relativi business sono stati oggetto di conferimento al neo-costituito gruppo Novelis.

In particolare la società Novelis Italia s.r.l. ha ricevuto tramite conferimento avente efficacia dal 1/1/2005 dalla Alcan Alluminio S.p.A. l'azienda dedicata alla attività di laminazione in Italia comprendente gli stabilimenti di Bresso, Pieve Emanuele, Borgofranco d'Ivrea e i Centri di Distribuzione di San Martino Buon Albergo (VR), Zola Predosa (BO), Campi Bisenzio (FI) e Pomezia (RM).

Nel corso del 2005 la società ha quindi modificato la propria ragione sociale da Novelis Italia s.r.l. in Novelis Italia S.p.A..

Sempre nel corso del 2005 è stata decisa la chiusura dello stabilimento di Borgofranco d'Ivrea dedicato al riciclo dei rottami di alluminio ed alla produzione delle leghe da fonderia in quanto considerato non più strategico per l'attività del gruppo che è concentrata sull'attività di laminazione. Attualmente presso il suddetto stabilimento sono in corso attività di smaltimento delle scorie saline derivanti dall'attività di riciclo di alluminio ed attività di bonifica del sito.

La struttura organizzativa è definita e formalizzata per ciascuno dei tre stabilimenti.

La direzione, il coordinamento ed il controllo è esercitata attraverso diverse Funzioni Aziendali:

- Funzione Commerciale e Marketing;
- Funzione Attività Produttive;
- Funzione Finanza, Amministrazione e Controllo;
- Funzione del Personale;
- Funzione Approvvigionamenti.

Ciascuna Funzione è guidata da un Responsabile di Funzione a cui è affidata la responsabilità gestionale delle risorse della Funzione nel suo complesso. Ogni Responsabile di Funzione dipende direttamente dal Direttore Generale.

In alcuni casi, è attuata una ripartizione della Funzione in apposite aree di competenza, facenti comunque capo al Responsabile di Funzione, come, ad esempio, la Funzione Finanza Amministrazione e Controllo, all'interno della quale si strutturano le attività di Contabilità e Bilancio, la Fiscalità di Novelis S.p.A., la Finanza, la Tesoreria e i sistemi informativi.

Novelis S.p.A., definendo compiti e responsabilità e adottando procedure aziendali indicanti le modalità di svolgimento delle attività, intende:

- identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento;
- responsabilizzare il personale dipendente sui concetti di:
 - correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari con i quali si interfacciano nell'ambito delle attività svolte;
 - tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto.


Per quanto riguarda la definizione di ruoli e responsabilità dei due stabilimenti si rinvia al documento denominato "MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'" che è accessibile tramite la rete Intranet della Società:

Server: "Pieve02/Serv/Novelis"

Nome del database per lo stabilimento di Pieve Emanuele: "Qualita\New Folder\SistemaQ.nsf"

Nome del database per lo stabilimento di Bresso: "Qualita\New Folder\SistemaQBWF.nsf"

L'organigramma della Società con l'individuazione delle figure chiave ai sensi della Legge 231 è allegato alla pagina successiva.



Membri del Consiglio di Amministrazione

Parte 04

ORGANISMO DI VIGILANZA

E

SUA OPERATIVITA'

04.01 STRUTTURA DI ATTUAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 viene istituito l' Organismo di Vigilanza (d'ora in poi "OdV") di Novelis Italia S.p.A. con funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

L'OdV opera secondo le modalità e i termini indicati nel "*Regolamento per la composizione, la struttura ed il funzionamento dell'organismo di vigilanza*" (d'ora in avanti "Regolamento OdV") di seguito riportato.

04.02 ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Nomina

L'OdV ha una struttura collegiale ed è composto da tre membri nominati dal CdA. Con la medesima delibera il CdA nomina il Presidente tra i componenti dell'OdV e determina le risorse umane e materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

2. Durata

L'OdV dura in carica sino ad un massimo di tre anni dalla sua costituzione.

Qualora, prima della scadenza del predetto termine, uno dei membri dell'OdV cessi, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, il CdA provvede alla nomina di un soggetto idoneo a ricoprire il ruolo rimasto vacante.

3. Funzionamento

L'OdV opera secondo quanto definito nel Regolamento OdV che viene di seguito riportato.

L'OdV può avvalersi dell'apporto di soggetti individuati all'interno della Società per la loro specifica competenza e conoscenza nonché di consulenti esterni ed indipendenti.

In particolare all'OdV è attribuito un budget annuale stabilito dal CdA, necessario per garantire lo svolgimento dei suoi compiti in piena autonomia ed indipendenza. Detto budget può essere integrato su motivata richiesta dell'OdV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari.

4. Compiti

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative e di Evidenza; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative e di Evidenza;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali fornitori, fppaltatori, etc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di fornitori, appaltatori, agenti, distributori, e consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

04.03 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni dipendente della Società deve segnalare all'OdV, mediante comunicazione, ogni violazione, anche presunta, degli obblighi imposti dal Modello.

L'OdV analizza le segnalazioni, ne valuta la ragionevolezza e provvede alla realizzazione di una più accurata indagine. Qualora l'OdV, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, ritenga sussistente una violazione del Modello ovvero dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

soggetti in posizione apicale, ne dà segnalazione al CdA e, se del caso, al Collegio Sindacale di Novelis Italia S.p.A. affinché valuti l'eventuale attivazione di una azione disciplinare.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

04.04 REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE, LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 231/2001

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

Istituzione.

Al fine di garantire il rispetto del "Modello" viene istituito con delibera del CdA di Novelis Italia S.p.A. l'organismo di vigilanza (OdV).

L'OdV svolge le funzioni indicate nel presente Regolamento.

Composizione.

L'OdV ha una struttura collegiale ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario. L'OdV sarà composta da almeno 2 persone indipendenti dalla Società, di comprovata esperienza e capacità nella conduzione di attività organizzativa e consulenziale nel campo aziendale. Il Presidente è scelto tra detti componenti indipendenti. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dall'altro membro indipendente dalla società.

Requisiti.

I membri dell'OdV dovranno, inoltre, possedere requisiti di onorabilità e professionalità come delineati nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e modificate il 18 maggio 2004 (e successive modificazioni) e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali nella materia. Sicché, in particolare, non potranno far parte dell'OdV soggetti che abbiano subito condanne penali, ancorché con sentenze non ancora passate in giudicato o abbiano richiesto l'applicazione di pena *ex art. 444 c.p.p.* per uno dei reati previsti dal Decreto e sue

successive modifiche ed integrazioni, ovvero per qualsivoglia reato che incida sulla moralità professionale.

Nel caso di sentenza di condanna, anche non definitiva ed anche emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il soggetto già nominato dovrà dimettersi ed, in caso contrario, sarà revocato.

La composizione dell'OdV deve sempre essere tale da consentire ad esso di agire secondo i principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione indicati nelle sopra menzionate linee guida.

Nomina, durata e revoca.

I membri dell'OdV sono nominati con delibera del CdA.

Essi restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Al termine di tale periodo, possono essere rinominati dal CdA per ulteriori periodi.

Il CdA può procedere alla revoca di uno o più membri dell'OdV quando sussistono motivi di opportunità e deve procedervi quando sussista una giusta causa.

Qualora, prima della scadenza del predetto termine, uno dei membri dell'OdV cessi, per qualsiasi motivo, dalla sua carica (sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca, ecc), il CdA provvede, durante la prima riunione successiva, alla nomina di un soggetto dotato dei requisiti, sopra descritti, idoneo a ricoprire il ruolo rimasto vacante. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Nel caso di cessazione di un componente indipendente, questi dovrà essere sostituito da altro componente indipendente.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. Al fine di garantire una posizione "super partes", l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice di Novelis Italia S.p.A.. Esso deve riferire direttamente al CdA.

In caso di inerzia del CdA, l'OdV si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

In caso di inerzia anche dell'Assemblea dei Soci, l'OdV dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Ai componenti dell'OdV viene riconosciuto un compenso determinato dal CdA al momento della nomina.

ARTICOLO 2. FUNZIONAMENTO DELL'ODV

2.1 Autonomia operativa e finanziaria.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; il CdA è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

All'OdV è attribuito un *budget* annuale stabilito dal CdA, necessario per garantire lo svolgimento dei suoi compiti in piena autonomia ed indipendenza (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Detto budget può essere integrato su richiesta, purché motivata, dell'OdV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari. L'OdV deve presentare un rendiconto dettagliato delle spese sostenute al CdA.

2.2 Riunioni.

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di ciascuno dei componenti. Le riunioni hanno cadenza almeno trimestrale, salvo tempi maggiormente ravvicinati tutte le volte che si renda necessario, o sia consigliato da ragioni di opportunità, l'intervento dell'OdV medesimo.

Per le convocazioni non è prevista alcuna particolare formalità. Delle riunioni dell'OdV viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti, da trascriversi in apposito libro da tenersi, a cura del Presidente, presso la sede della Società.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i soggetti, interni o esterni a Novelis, che l'OdV ritenga idonei a fornire apporti utili in relazione agli specifici argomenti e tematiche oggetto di esame.

2.3 Quorum costitutivo e deliberativo.

Le riunioni dell'OdV sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni dell'OdV possono essere tenute anche con partecipazione a mezzo di videoconferenza e tele-conferenza, a condizione: **(a)** che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e **(b)** che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

L'OdV delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di conflitto di interessi di uno o più membri in relazione a specifiche attività dell'OdV, i membri in conflitto non possono prendere parte al processo valutativo e decisionale e devono assentarsi dalla riunione.

2.4 Modalità operative dell'OdV

L'OdV può avvalersi dell'apporto di soggetti individuati all'interno della Società per la loro specifica competenza e conoscenza nonché di consulenti esterni ed indipendenti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate al precedente art. 2.1.

ARTICOLO 3. COMPITI ED ATTIVITA' DELL'ODV

3.1 Compiti.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ad esso è affidato il compito di vigilare affinché il Modello sia:

- (a) adeguato ed efficace, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura di Novelis Italia S.p.A.;
- (b) effettivo, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti a cui lo stesso è indirizzato (Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti, consulenti, ecc.) siano coerenti con il Modello;
- (c) aggiornato, ossia adottare ogni provvedimento affinché il CdA di Novelis Italia S.p.A. aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali, alle modifiche normative e della struttura aziendale nonché di rivisitarlo sulla base delle risultanze delle analisi effettuate.

3.2 Attività

(a) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(a), l'OdV provvede a:

- 1) interpretare la normativa rilevante;
- 2) condurre ricognizioni sull'attività aziendale e coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "sensibili" e dei relativi processi;
- 3) esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01 ed ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso.

L'OdV ha accesso alla documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza del Modello.

L'OdV deve essere aggiornato dal CdA circa le attività della Società che possano incidere sulla "mappatura" delle aree di rischio ex art. 6, c. 2 del Decreto.

(b) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(b), l'OdV provvede a:

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

- 1) coordinarsi con le funzioni interne competenti per la definizione dei programmi di formazione del personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Soggetti Sottoposti, ai Destinatari e ai Soggetti Apicali, al fine di garantire la necessaria sensibilizzazione di tutti i soggetti aziendali e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
- 3) predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta;
- 4) effettuare periodicamente, sulla base di un programma annuale comunicato al CdA, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- 5) svolgere periodicamente, oltre quelli di cui ai precedenti punti, controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 6) sulla base di tali verifiche predisporre periodicamente un rapporto da presentare al CdA, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere,
- 7) raccogliere, elaborare e conservare – con l'ausilio delle funzioni aziendali - le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV.

(c) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(c), l'OdV provvede a:

- 1) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte del *Management* e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto.
- 2) indicare, in relazione a tali verifiche, le azioni necessarie per la concreta implementazione dello stesso.

In particolare:

- a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie al fine di

correggere tale condizione. In tal caso l'OdV dovrà, in relazione ai casi ed alle circostanze,:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare/proporre direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni nonché al CdA;

b) qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso che, pertanto, risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento immediato da parte del CdA.

A tal fine, l'OdV deve avere libero accesso alle persone ed a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, tra cui il Collegio Sindacale e la Società di Revisione contabile.

3) verificare l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

ARTICOLO 4. REPORTING

4.1 L'OdV riferisce al CdA e relaziona quest'ultimo circa l'esito della propria attività con cadenza almeno semestrale e, comunque, immediatamente in caso di urgenza o su richiesta del CdA.

4.2 Le relazioni avranno ad oggetto:

- 1) l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- 2) le eventuali criticità (e suggerimenti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di completezza ed efficacia del Modello;
- 3) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

4.3 Ogni anno, entro il mese di dicembre, l'OdV presenta al CdA un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione è allegato il relativo *budget* previsionale.

4.4 L'OdV deve inoltre:

- a. comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero punti di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano d'azione, con relativa

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008
tempistica, in relazione ai punti di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;

- b. segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di evitare il ripetersi dell'accadimento e a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze.

Tali segnalazioni dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate per iscritto anche al CdA ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale chiedendo che sia convocata l'Assemblea dei Soci, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e, in particolare, qualora l'illecito sia stato posto in essere da un Consigliere di Amministrazione.

Gli incontri tra l'OdV e il CdA e/o il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'OdV stesso.

ARTICOLO 5. SEGNALAZIONI ALL'ODV

5.1 Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento a posteriori delle cause che avessero reso possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'OdV, da parte dei Soggetti Sottoposti, dei Soggetti Apicali e di altri soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale analisi dell'OdV stesso.

In particolare le informazioni potranno riguardare ad esempio:

- a. anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
- b. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- c. richieste d'assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- d. commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- e. notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- f. aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;

- g. le notizie relative alla effettiva attuazione del modello organizzativo, con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- h. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di “*fondi a disposizione di organi aziendali*”, ecc.);
- i. le decisioni relative alle richieste, erogazioni ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- l. copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- m. rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 L'OdV provvede a stabilire i più appropriati canali di comunicazione attraverso cui gli interlocutori della Società possano inoltrare le proprie segnalazioni circa presunte violazioni di norme di legge o del Codice Etico, così come previsto dal Modello, ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento di esso.

5.3 L'OdV analizza le segnalazioni, ne valuta la ragionevolezza e provvede alla realizzazione di una più accurata indagine.

5.4 L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

ARTICOLO 6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito solo ai membri dell'OdV.

I componenti dell'OdV sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

ARTICOLO 7. SANZIONI

7.1 Qualora l'OdV, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, ritenga sussistere una violazione del Modello ovvero dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale, ne dà segnalazione al CdA affinché valuti l'eventuale attivazione di una azione disciplinare.

7.2 Le sanzioni disciplinari (che saranno eventualmente comminate dalla funzione aziendale competente) vengono definite in conformità a quanto previsto ex art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalla vigente contrattazione collettiva applicabile. Questo richiamo non comporta l'estensione dei destinatari di tali norme oltre quelli previsti dalle norme medesime.

7.3 Fermo quanto precede, si precisa che:

(a) la dolosa violazione di legge, la commissione di reati ovvero la violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato;

(b) la colposa, imprudente, negligente o omissiva condotta o comportamento potrà comportare la medesima sanzione, in relazione: (i) alla gravità della vicenda; (ii) alle conseguenze pregiudizievoli cagionate (non necessariamente solo economiche); (iii) alla eventuale recidiva; (iv) all'impatto sull'ambiente aziendale; (v) all'importanza dei principi o delle procedure violate; (vi) alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;

(c) nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, potranno comunque adottati provvedimenti disciplinari graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

7.4 Nei confronti del personale dirigenziale le valutazioni di cui sopra saranno operate tenuto conto della particolarità del rapporto di lavoro. Analoghi principi valgono per qualsiasi rapporto di collaborazione e verso qualsiasi persona investita di cariche sociali.

7.5 Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di omessa segnalazione all'OdV da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 5 del Modello.

ARTICOLO 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

8.1 La competenza in tema di revisione del Modello spetta esclusivamente al CdA.

8.2 L'OdV potrà formulare proposte di modifica delle procedure e dei processi aziendali; il CdA ne valuterà i contenuti e ne deciderà l'eventuale adozione.

8.3 Il presente Regolamento forma parte integrante del Modello di Novelis Italia S.p.A., di cui costituisce allegato.

8.4 Ciascuno dei componenti dell'OdV è obbligato a mantenere assoluto riserbo in ordine a ogni e qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, sia verso soggetti interni che esterni a Novelis Italia S.p.A., fatta eccezione per le persone a cui l'OdV deve riferire in virtù del presente Regolamento.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ DELL'ODV

All'OdV sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello (curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento), con esclusione quindi di alcuna responsabilità penale in proposito.

Parte 05

***SISTEMA
DISCIPLINARE***

05.01 PREMESSE

a. Riferimenti del Decreto

L'art. 7, c.4, let.b) del Decreto prevede espressamente che *“l'efficace attuazione del Modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, c.2, let.e, l'adozione del sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

b. Impegno di Novelis Italia S.p.A.

Novelis S.p.A. si impegna, anche ai sensi dell'art 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 197 (Statuto dei Lavoratori), a rendere conoscibile, a tutti i Destinatari del Modello, il presente Sistema Disciplinare, realizzando tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo.

c. Destinatari

Amministratori e Sindaci

Su tali Soggetti gravano specifiche responsabilità nell'osservanza del Modello, correlate alle rispettive funzioni e compiti istituzionali.

Dipendenti

L'osservanza delle norme contenute nel presente Modello costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti di Novelis Italia S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

Soggetti Terzi

L'osservanza delle norme contenute nel presente Modello costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai Soggetti aventi relazioni d'affari con Novelis Italia S.p.A..

La violazione delle norme del Modello costituisce, pertanto, inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

05.02 DEFINIZIONI

Prestatori di lavoro subordinato

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono prestatori di lavoro subordinato tutti i soggetti assunti da Novelis Italia S.p.A..

Soggetti in Posizione Apicale

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono Soggetti in Posizione Apicale, ai sensi dell'art 5, c.1, lett. b) del Decreto le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale.

Soggetti Sottoposti

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono Soggetti Sottoposti, ai sensi della lettera b) dell'art 5 del Decreto le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Tipologia di violazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare si intendono violazioni:

- a) colpose, quelle che, anche se prevedibili, non sono volute, e si sono verificate per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, regolamenti, norme e gli standard delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello;
- b) dolose quelle previste, nonché quelle attuate per eludere fraudolentemente i dettami standard delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello.

Salvo prova contraria, la violazione delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello si considera sempre dolosa.

05.03 OBBLIGHI

Si portano a conoscenza di tutti i Destinatari i seguenti obblighi:

- a) obbligo di conformarsi al Modello e in generale alle previsioni di legge vigenti;
- b) obbligo di conformare qualsiasi azione a criteri di trasparenza, riconoscibilità dei presupposti e del rispetto delle procedure, legittimità, verificabilità anche ex post dei presupposti e delle motivazioni che hanno condotto all'operazione, assenza di qualsiasi interesse improprio o di qualsiasi improprio condizionamento anche solo indiretto;

- c) obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interesse o comunque qualsiasi coinvolgimento personale (anche indiretto o tramite terzi o familiari o di carattere affettivo in genere) in attività di servizio;
- d) obbligo di evitare qualsiasi indebito o illecito o illegittimo favoreggiamento di terzi di qualsiasi genere;
- e) obbligo specifico per i soggetti in posizione apicale di acquisire tutte le informazioni normative, professionali, deontologiche necessarie ed opportune per corrispondere in modo pienamente consapevole ed efficace alle previsioni sopra richiamate e alla loro finalità sostanziale;
- f) obbligo specifico per i soggetti in posizione apicale di trasmettere a sottoposti e collaboratori formazione e informazioni idonee ad assicurare l'attuazione e la finalità sostanziale del Modello;
- g) obbligo di riferire ai propri Superiori, o comunque all'OdV qualsiasi situazione, da chiunque posta in essere, di anomalia o di mancato rispetto dei modelli o delle procedure o dei controlli previsti.

Viene pertanto espresso – con assoluta ed inequivocabile chiarezza – che nessun comportamento illecito, o illegittimo, o scorretto può essere giustificato, o considerato meno grave, in quanto compiuto nell'asserito “*interesse*” o nell'asserito “*vantaggio*” della Novelis Italia S.p.A.; al contrario, viene espressa la incondizionata determinazione di Novelis Italia S.p.A. di non volersi in alcun caso avvalere di siffatti “*interessi*” o “*vantaggi*”. Pertanto tale intento – ove posto in essere nonostante le contrarie misure realizzate dalla Novelis Italia S.p.A. – costituirà uno degli specifici campi di intervento del presente Sistema Disciplinare.

05.04 RISCONTRO DELLE VIOLAZIONI ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. Violazione delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei Protocolli del Modello

- a) È compito dell'OdV verificare e vigilare sulla corretta applicazione del Modello.
- b) L'OdV riscontra direttamente le violazioni delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello, anche avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole unità produttive o funzioni aziendali.
- c) Ogni dipendente di Novelis Italia S.p.A. deve segnalare, mediante comunicazione scritta, ogni violazione, anche presunta, all'OdV. In caso di omissione l'OdV proporrà al CdA proporzionate sanzioni al dipendente responsabile di tale omissione. In ogni caso, l'OdV si impegna a rispettare la riservatezza dei segnalanti, al fine di evitare ogni tipo di ritorsione, fatta salva l'ipotesi di reato di calunnia.

2. Accertamento dei fatti e Provvedimenti disciplinari

Nel caso specificato dal comma precedente, l'OdV, deve obbligatoriamente accertare i fatti che provino la veridicità della violazione segnalata dandone successiva informazione al CdA.

In caso di violazione, da parte dei soggetti cosiddetti apicali, dell'obbligo di direzione e vigilanza sui soggetti sottoposti, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto autore della violazione..

Il CdA della Società irroga le sanzioni ritenute più adeguate tra quelle di cui al CCNL richiamate nell'art. 4.1 del presente paragrafo.

2.1. Adozione del provvedimento disciplinare

- a) Ogni volta che viene riscontrata o segnalata un'ipotesi di violazione del Modello, l'OdV effettua un'indagine sull'effettività della violazione.
- b) Nel caso in cui la violazione sia stata effettivamente posta in essere, l'OdV comunica il risultato della stessa al CdA o alla funzione a tale incarico delegata.
- c) Il CdA, o la funzione a tale incarico delegata, stabilisce la sanzione da applicare nel caso concreto.
- d) Prima dell'eventuale applicazione della sanzione, l'addebito deve essere contestato al dipendente mediante comunicazione scritta, recante altresì l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine riconosciuto al dipendente per preparare le sue difese, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.
- e) Nel caso in cui il dipendente decida di adire l'autorità giudiziaria, il CdA, o la funzione a tale incarico delegata, interviene nella definizione della strategia processuale avvalendosi anche dei professionisti incaricati da Novelis Italia S.p.A..

2.2. Impugnazione del provvedimento disciplinare

Dopo l'irrogazione della sanzione, se il dipendente decide di promuovere un collegio di conciliazione ed arbitrato ovvero di impugnare la sanzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il rappresentante di Novelis Italia S.p.A., a cui sia demandata la partecipazione, chiede al CdA, o alla funzione a tale incarico delegata, di esprimere un parere scritto al fine di poter promuovere una linea difensiva soddisfacente.

2.3. Procedimento inerente gli Amministratori ed i Sindaci

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello da parte di Amministratori o Sindaci, tale da configurare un notevole inadempimento ovvero in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, instaurato con Novelis Italia S.p.A., l'Assemblea dei soci adotterà i provvedimenti che riterrà, in concreto, più opportuni (es. Revoca e, nei casi più gravi, azione di responsabilità).

3. Attività dell'Organismo di Vigilanza

- a) Nell'esercizio dell'attività istruttoria, l'OdV, nel rispetto della riservatezza dei Destinatari delle relative sanzioni, esercita tutti i poteri necessari per accertare i fatti.
- b) L'OdV tiene traccia documentale dell'avvenuta istruttoria, delle sanzioni irrogate ai Destinatari e complessivamente dell'esercizio dell'attività sanzionatoria.

05.05 SANZIONI

In relazione a tutto quanto precede, la Novelis Italia S.p.A. ha il diritto di applicare, nel caso di violazioni od omissioni, adeguate sanzioni.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate in conformità alle previsioni dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e della vigente contrattazione collettiva applicabile. Questo richiamo non comporta l'estensione dei destinatari di tali norme oltre quelli previsti dalle norme medesime.

I provvedimenti disciplinari applicabili sono quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le norme di legge e le norme della contrattazione collettiva contengono anche i principi in ordine alla graduazione della sanzione.

Fermo quanto precede, si precisa quanto segue:

- ogni deliberata, o comunque dolosa, violazione di legge, ovvero commissione di reati, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato a Novelis Italia S.p.A. e/o a terzi;
- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate a Novelis Italia S.p.A. e/o a terzi, o alla eventuale recidiva, o all'impatto sull'ambiente aziendale, o in relazione all'importanza

dei principi o delle procedure violate, o alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;

- nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Nei confronti del personale dirigenziale le valutazioni di cui sopra saranno operate tenuto conto della particolarità del detto rapporto di lavoro, della particolare necessità di affidarsi alla loro professionalità, disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di cui sopra e per il rispetto del principio di legalità e delle procedure e delle norme aziendali tutte.

Analoghi principi valgono per qualsiasi rapporto di collaborazione e verso qualsiasi persona investita di cariche sociali

1. Tipologie di Sanzioni

1.1. Prestatori di lavoro subordinato

Per i prestatori di lavoro subordinato, in caso di violazioni del Modello, il CdA, o la funzione delegata alla definizione della sanzione, potrà irrogare una delle sanzioni previste dal CCNL dell'8 giugno 1999 e successivi e, pertanto, potrà scegliere tra le misure sotto-riportate:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa, per un importo non superiore a tre ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) il licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 1999.

L'adozione dei provvedimento sopra riportati dovrà essere sempre motivata.

1.2. Soggetti terzi

Per le persone fisiche non riconducibili al precedente punto 1.1 e per le persone giuridiche, in caso di violazioni del Modello, il CdA, o la funzione delegata alla definizione della sanzione, potrà decidere di effettuare un formale atto di messa in mora con richiamo al rigoroso rispetto delle regole di condotta infranta o risolvere il contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno, qualora ci fossero i presupposti richiesti dalla legge.

1.3. Amministratori e Sindaci

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

Per gli Amministratori e per i Sindaci, in caso di violazioni del Modello, il CdA potrà irrogare una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo verbale, nei casi di prima violazione colposa;
- b) la sanzione pecuniaria, nei casi di reiterata violazione colposa;
- c) la revoca per giusta causa, nei casi di dolo o colpa grave, da proporre all'Assemblea Ordinaria convocata a tal fine dal CdA della Novelis S.p.A., nonché, in presenza dei presupposti richiesti dalla Legge, il risarcimento del danno conseguente all'azione di responsabilità da deliberare ai sensi di Legge.

***SEZIONE II – PARTE SPECIALE: POTERI, DELEGHE E
MAPPATURA DEI RISCHI***

Parte 06

POTERI E DELEGHE

06.01 FINALITA' DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI (LE DELEGHE)

Necessità operative e di funzionalità gestionale rendono necessario ed opportuno che il vertice aziendale deleghi formalmente ed efficacemente mansioni ed i relativi poteri di intervento, mantenendo solo un potere di controllo, più o meno incisivo in relazione alla materia delegata e alla qualifica e qualità dei delegati.

Ineludibile rimane la responsabilità del vertice circa la scelta effettuata.

Possono essere delegati totalmente, a persone qualificate, mansioni e poteri relativi a settori altamente specialistici (sicurezza del lavoro, adempimenti fiscali e amministrativi, manutenzione degli impianti e macchinari, controllo qualità, ecc.).

In questi casi vi potrà essere più di un delegato con competenze a cascata e con precisi obblighi di sorveglianza e di controllo (tenendo presente che, per sorveglianza, si intende l'opera di vigilanza costante sull'operato del delegato e, per controllo, il riscontro *a posteriori* sull'operato stesso o sul risultato).

06.02 CRITERI GENERALI

L'assegnazione delle deleghe deve avvenire in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite dal **Consiglio di Amministrazione** della Società.

L'esercizio dei poteri, aventi rilevanza esterna, per essere "opposti" ai terzi devono essere riportati nella procura ed essere rese pubbliche tramite registrazione presso la Camera di Commercio. La procura deve prevedere esplicitamente limiti ed i casi di decadenza dei poteri conferiti (revoca, anche a seguito di trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.).

Le mansioni ed i poteri devono essere conferiti a "persona idonea" e cioè in grado di espletare efficacemente il mandato.

Tutti coloro (compresi anche i dipendenti e gli Organi Sociali) che intrattengono per conto di Novelis Italia S.p.A. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso. A tal fine apposito documento è predisposto dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo, con l'indicazione delle persone che possono validamente intrattenere rapporti con la P.A.. Il suddetto documento è aggiornato almeno annualmente dalla suddetta Funzione Amministrazione Finanza e Controllo e tempestivamente trasmesso, comunque con cadenza almeno annuale, all'OdV.

06.03 CRITERI DI ESERCIZIO DEI POTERI

Ciascun dipendente collabora attivamente nell'esercizio (l'impiegato) o all'esercizio dell'impresa (il dirigente), nell'ambito delle proprie mansioni; il potere di coordinamento, vigilanza, controllo ed intervento, proprio di ciascuno, ha nel "MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'" (accessibile tramite la rete Intranet della Società) la propria fonte primaria e di indirizzo di carattere generale.

L'indirizzo specifico operativo, e quindi più particolare e più incisivo, viene dato dalle istruzioni impartite dagli organi collegiali o più semplicemente dai superiori: CdA, Direttori Generali, Dirigenti, ecc..

Solo i soggetti muniti di idonea procura possono agire in nome e per conto di Novelis Italia S.p.A. impegnando la stessa, pena la loro responsabilità personale. Novelis Italia S.p.A. si riserva ogni eventuale azione a propria tutela nel caso di mancato rispetto delle suddette procure.

Nell'attuazione di un progetto, che comporta l'intervento coordinato di più persone, il dirigente responsabile - oltre ad esercitare il potere di coordinamento, di sorveglianza e di controllo - al momento di impegnare Novelis Italia S.p.A. (firma dei contratti) opererà con firma singola o abbinata a quella di altro procuratore con competenza nella materia, nel rispetto delle procure conferite dal CDA, che disciplinano il potere di firma in relazione al valore.

06.04 DELEGHE PER RAGIONI DI OPPORTUNITÀ OPERATIVE

In relazione alla necessità di rendere efficiente e snello il processo operativo nella fase attuativa, il CdA conferisce ai Dirigenti, e/o ai Responsabili di Funzione, poteri specifici per categorie di atti:

- i poteri da esercitarsi con firma singola riguardano quegli atti che rientrano nelle mansioni tipiche del Dirigente, e/o del Responsabile di Funzione, il cui esercizio, nei limiti del valore assegnato in procura, costituisce un dovere per il delegato;
- i poteri da esercitarsi con firma abbinata a quella di altro procuratore abilitato a compiere i medesimi atti, riguardano in primo luogo la movimentazione di denaro ed inoltre quegli atti che eccedono per valore la competenza singola ovvero che sono relativi ad atti la cui rilevanza o materia richiede il coinvolgimento di altro Dirigente e/o Responsabile di Funzione.

L'atto, così sottoscritto, dovrà essere conforme alle decisioni del vertice aziendale e quindi rispondente nel merito, nel valore e nella forma alle esigenze di Novelis Italia S.p.A.: di ciò i delegati firmatari assumono la responsabilità nei confronti del CdA.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

Il dettaglio dei poteri di firma sono riportati nel documento “Matrice dei poteri” del 22/07/2008 depositato presso l’ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo ed accessibile sulla rete Intranet della Società:

Server: “Pieve02/Serv/Novelis”

Nome del database: “DBUtentiVari\legge231.nsf”

Tale ufficio provvederà a:

- aggiornare i prospetti delle deleghe e dei poteri a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- rivedere periodicamente la matrice dei poteri al fine di valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, ivi compreso l’Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti. Tale flusso dovrà essere rivolto, ove necessario, anche a soggetti terzi.

Parte 07

MAPPATURA DEI RISCHI

07.01 METODOLOGIA

Identificazione delle attività a rischio-reato

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione (tale attività continuerà nell'ambito del processo di monitoraggio del Modello Organizzativo).

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per Novelis Italia S.p.A., ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001, sono state:

- individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio della struttura organizzativa ed interviste con il Direttore Amministrativo;
- effettuate interviste con i Responsabili di ciascuna funzione aziendale;
- accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs 231/2001, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali;

Si evidenzia, inoltre, che è stata effettuata l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Le **attività a rischio-reato** sono state analizzate sia con riferimento alle cosiddette attività sensibili, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato sia con riferimento alle cosiddette attività strumentali, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di provviste nel reato di corruzione e sul concetto di "altra utilità," cui fa riferimento tale fattispecie criminosa;

Pertanto è stata predisposta la c.d. "**mappatura delle aree a rischio-reato**" nella quale si evidenziano:

1. il processo cui appartiene la successiva attività a rischio-reato;
2. la tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si evidenzia che pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata, l'ente può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D. Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p.. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'ente ovvero l'esonero della responsabilità qualora l'ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento;

3. l'inserimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle P.A. coinvolte;
4. i potenziali reati associabili. Per una maggiore comprensione, si rinvia alla parte 8 che contiene le schede esplicative dei singoli reati.
5. le astratte modalità realizzative del reato: sono indicate le modalità astratte di realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 associati, sempre secondo una valutazione astratta, alle attività a rischio;
6. i controlli: per ciascuna attività a rischio-reato sono identificate le relative procedure di controllo della società.

I rischi di reato enucleati nella mappatura si intendono estesi anche alle fattispecie eventualmente realizzate in forma concorsuale.

07.02 ATTIVITA' A RISCHIO

Le attività a rischio reato sono presentate per AREA e per PROCESSI e sono riportate nell'**Allegato 1**: File excel: "Mappatura rischi.xls"

Parte 08

SEZIONE III – ALLEGATI

ALLEGATI

08.01 - ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI RISCHI

Vedi file Excel allegato: “Mappatura rischi.xls”

08.02 - ALLEGATO 2: PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come “Pubblica Amministrazione” si devono intendere tutti i soggetti pubblici, le imprese pubbliche, gli organismi di diritto pubblico ed in generale tutti i soggetti, compresi i privati concessionari di servizi pubblici, che sono chiamati ad operare nell’esercizio di una pubblica funzione.

A titolo esemplificativo:

- lo Stato e tutti i suoi Ministeri nelle rispettive articolazioni, settori e dipartimenti;
- le Regioni, le Province ed i Comuni;
- tutti gli altri enti statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e costituiti in forma di Commissione (es. CONSOB), Ispettorato (es. Ispettorato del Lavoro), Agenzia (es. Agenzia delle Entrate), Aziende (ASL ed Ospedali), Istituti (es. INPS), ex municipalizzate;
- le forze di Polizia, le Forze Armate, i Vigili del Fuoco, le Magistrature (es. Pubblici Ministeri), altri enti pubblici costituiti in varie forme (ACI, scuole pubbliche, enti preposti alla riscossione dei tributi, enti portuali, enti aeroportuali).

Occorre anche considerare in concreto il servizio a cui i dipendenti del soggetto sono preposti. Non è infatti escluso che determinate mansioni (es. gestione reti) possano essere regolate da norme di diritto pubblico o comunque avere caratteri di rilievo pubblicistico (poteri autoritativi, certificativi, ecc.). Quindi è opportuno considerare “Pubblica Amministrazione” anche le società private addette ad erogazione di servizi quali, per esempio:

- servizi postali;
- stradali ed autostradali;
- erogazione dell’acqua potabile, del gas e dell’elettricità;
- telefonici.

PROCEDURA

Tutte le volte che un dipendente della nostra società incontra dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione in genere (es. Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) deve osservare le seguenti regole:

- all’incontro devono partecipare almeno due rappresentanti della nostra società;
- si deve predisporre un memorandum riportante le informazioni dettagliate quali: data e luogo dell’incontro, persone che vi hanno partecipato, argomenti trattati, conclusioni raggiunte (se ce ne fossero), ogni altra informazione ritenuta utile.

Non è necessario predisporre il memorandum solamente quando le informazioni sopra riportate sono rintracciabili da apposito verbale rilasciato dagli stessi rappresentanti della Pubblica Amministrazione (es. Verbale di ispezione, ecc.).

In caso di dubbi, è sempre consigliabile redigere il memorandum.

La documentazione prodotta deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza che provvederà a mantenere un archivio in modo da poter sempre documentare il nostro comportamento in queste occasioni e da garantire la piena trasparenza dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e quindi permettere alla nostra società di ottemperare a quanto contenuto nel Modello ex Legge 231/01.

Infine si precisa che non è necessario applicare la suddetta procedura nelle seguenti situazioni:

- richiesta di informazioni, chiarimenti, istruzioni, su situazioni generali o ipotetiche;
- attività meramente materiali (deposito o ritiro di atti) finalizzate all'esercizio di diritti e non all'adempimento di obblighi soggetti a scadenza.

Questa circostanza si presenta quindi quando l'incontro non implica nessuna forma di contatto, colloquio, discussione, interazione con la PA sul caso concreto; se all'atto del deposito di una istanza viene però fatta una verifica dei documenti presentati e in quella stessa sede la PA decide immediatamente se accettare o respingere l'istanza, in questi casi ci può essere un'interazione con la PA e quindi la PROCEDURA in questione va applicata.

NOVELIS ITALIA S.P.A. E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sulla base dell'attività caratteristica della società di seguito si elencano i principali organismi della Pubblica Amministrazione coi quali la Società intrattiene rapporti:

- Agenzia delle Entrate per accertamenti sulla posizione fiscale della società;
- Vigili del Fuoco per l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di agibilità;
- Enti previdenziali (INPS ed INAL) per il versamento di premi, indennità, contributi ed infortuni;
- Magistratura per il contenzioso nei confronti di terzi o della Società stessa;
- Comuni, Province e Regioni per pagamento di tasse locali, autorizzazioni e piano regolatore.
- Azienda Sanitaria Locale per autorizzazioni o eventuali ispezioni.
- Agenzia delle Dogane per importazioni ed esportazioni di beni.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per cessione di rotoli di alluminio non verniciato all' per la produzione di targhe automobilistiche. Tale fornitura ha carattere occasionale.

PROCEDURA IN CASO DI ISPEZIONI PRESSO LA SEDE LEGALE O UNA DELLE UNITA' LOCALI

In caso di ispezione presso la Sede Legale o una delle Unità Locali si deve tempestivamente avvertire uno degli Amministratori o un Procuratore dotato del potere di rappresentare la società. In caso di assenza di uno dei suddetti si convocherà un Dirigente oppure un Quadro che rappresenterà la società finché una persona dotata dei necessari poteri sarà presente.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

Per quanto riguarda le regole generali di comportamento nei confronti di terzi si rinvia al Codice Etico della Società (accessibile tramite la rete Intranet al sito “<http://insidenovelis.com/Intranet/en-US/Global/Home>”).

Si ricorda in particolare che il Codice Etico vieta esplicitamente di elargire qualsiasi dono o beneficio particolari sia in natura che in denaro.

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURA

La Società ha la facoltà di procedere all’aggiornamento della presente procedura qualora vi siano modifiche della struttura organizzativa della società o modifiche della legislazione vigente o ogni qualvolta sia ritenuto necessario per la prevenzione di qualsiasi reato.

L’aggiornamento della procedura dovrà essere formalmente approvato dall’Organismo di Vigilanza.

Preparata e pubblicata da Cesare Gale’ – Direttore Amministrativo in data 21 luglio giugno 2008

08.03 - ALLEGATO 3: LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

I principi generali relativi alla gestione delle risorse finanziarie sono i seguenti.

Le procedure relative all'acquisto di beni e servizi da parte della Società stabiliscono che tutti i dipendenti si devono conformare ai seguenti principi.

Gli ordini d'acquisto

In seguito all'inserimento nel sistema AS 400 di una richiesta di acquisto con l'indicazione della merce/servizio da acquistare, le quantità ed i relativi prezzi la stessa deve essere approvata elettronicamente dai rispettivi responsabili di funzione e/o responsabili del centro di costo.

Successivamente viene formalizzato l'impegno dell'azienda nei confronti dei fornitori tramite contratti ed ordini di acquisto.

Gli ordini di acquisto devono essere controfirmati da uno o più soggetti in base alla seguente tabella:

Tipologia	Importo	Firma 1	Firma 2	Firma 3
Metallo da consociate	Qualsiasi	Ufficio Pianificazione		
Metallo da terze parti	Qualsiasi	Ufficio metallo	Direttore Generale	
Vernici e film protettivi	<20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	
Vernici e film protettivi	>20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	Direttore Generale
Magazzino ricambi	<1.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Controller	
Magazzino ricambi	<20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	
Magazzino ricambi	>20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	Direttore Generale
Manutenzione, materiali di consumo e Information Technology	<1.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Controller	
Manutenzione, materiali di consumo e Information Technology	<20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	
Manutenzione, materiali di consumo e Information Technology	>20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	Direttore Generale

Per particolari tipologie di servizi (es. consulenze legali e revisione dei conti) non è necessario l'inserimento delle richieste d'ordine in AS 400 in quanto l'eventuale contratto o mandato deve essere controfirmato da Amministratore o da un Procuratore nel rispetto dei poteri di firma conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

I pagamenti

Il pagamento viene effettuato una volta verificata la conformità del bene servizio ottenuto a quello ordinato.

La verifica e l'approvazione del pagamento delle fatture viene effettuata dal responsabile gestionale nell'ambito della funzione che ha gestito l'operazione o dal magazzino e l'Amministrazione non effettua alcun pagamento in assenza di tale verifica.

Le disposizioni di pagamento vengono inoltrate solamente se sono presenti la firma del responsabile di funzione sulla fattura oppure la firma elettronica in AS 400 (c.d. ricevimento) attestante la conformità della merce/servizio rispetto alle specifiche tecniche ed alle quantità in ordine e se il sistema AS 400 non segnala anomalie o differenze di prezzo tra il valore dell'ordine d'acquisto ed il valore della fattura.

Ogni transazione prevede la segregazione dei compiti per le seguenti fasi:

- Inserimento della richiesta di acquisto (tecnici o impiegati);
- Negoziazione col fornitore e convalida della richiesta d'acquisto (Uff. Acquisti);
- Approvazione elettronica della richiesta d'acquisto (Responsabile di funzione/centro di costo);
- Firma cartacea dell'ordine (vedi tabella sopra riportata);
- Firma elettronica o manuale della fattura (Responsabile di funzione o magazziniere);
- Registrazione della fattura d'acquisto e segnalazione della fatture da pagare (Uff. Fornitori);
- Predisposizione degli ordini di pagamento alla banca (Uff. Tesoreria);
- Firma congiunta per qualsiasi pagamento.

Pagamenti in contanti ed assegni

I pagamenti in contanti possono essere effettuati per un ammontare massimo di 2.000 € per singola operazione.

Gli acquisti di valute straniere possono essere effettuati per un controvalore massimo di 2.000 € per singola operazione.

I libretti di assegni bancari vengono esclusivamente richiesti con la clausola di non trasferibilità.

I poteri di firma

La gestione dei flussi finanziari e delle disponibilità liquide è disciplinata dai poteri di firma conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 17/12/2007 :

FIRMA CONGIUNTA DI 2 AMMINISTRATORI:

- Aprire e chiudere nuovi conti correnti bancari;
- Emettere ed accettare cambiali;
- Contrarre prestiti, assumere e rimborsare finanziamenti, stipulare anticipazioni con istituti di credito;
- Prestare garanzie reali, fidejussioni a favore di banche, istituti di credito e privati banchieri nell'interesse di terzi per garantire l'adempimento di obbligazioni anche di terzi.

FIRMA CONGIUNTA DI UN AMMINISTRATORE E DI UN PROCURATORE:

- Emettere postagiri, assegni su conti correnti bancari, anche passivi, presso qualsiasi Istituto di Credito, eseguire prelevamenti di somme attraverso richieste di assegni circolari e ordini di bonifico, anche a valere su affidamenti bancari.

Le note spese

Le note spese devono essere viste dai diretti superiori, che attesteranno l'avvenuto controllo di merito.

Dopo l'autorizzazione, copia della nota spese ed i documenti giustificativi (in originale) vengono trasmessi alla Direzione Amministrazione e Finanza per il successivo controllo.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

In ogni caso, ogni operazione e transazione deve essere debitamente autorizzata e registrata, e deve essere verificabile con il supporto di adeguata documentazione circa l'esistenza e la congruità della stessa e dell'esistenza del rapporto cui si riferisce.

08.04 - ALLEGATO 4: LA GESTIONE DELLE TEMATICHE IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

La società Alcan Alluminio S.p.A., oggi Novelis Italia S.p.A., da sempre ha posto particolare attenzione alle tematiche di Sicurezza, Ambiente ed Igiene del Lavoro nell'ambito delle proprie attività, con particolare riferimento ai requisiti della normativa vigente in materia.

Tale attenzione, volta al miglioramento continuo e basata sul principio di prevenzione, si è attuata negli anni sino alla creazione all'interno dell'organizzazione di una funzione specifica con figure professionali specificatamente formate e completamente dedicate alla gestione delle suddette tematiche.

Nel 1994 l'emanazione del Decreto Legislativo nr. 626 ha rappresentato un passaggio chiave nella gestione delle tematiche di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro.

In tale periodo la società si è attivata, con il supporto di consulenti esterni, in differenti direzioni al fine di implementare i molteplici requisiti della suddetta normativa.

A livello organizzativo si è innanzitutto provveduto affinché fossero definite ed in seguito formalmente nominate le figure previste dal D.lgs 626/94 ovvero: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e Medico Competente (MC); parallelamente le strutture sindacali interne hanno provveduto alla nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

A livello informativo e formativo la società, sempre con il supporto di consulenti esterni, ha provveduto ad un'intensa attività finalizzata alla diffusione dei contenuti della normativa 626/94 presso le differenti funzioni aziendali (produzione, manutenzione, servizi,...).

Completata questa prima fase si è passati al livello operativo attraverso la definizione delle procedure e metodiche interne finalizzate all'implementazione dei requisiti operativi della norma 626/94; tra i suddetti requisiti il principale è sicuramente rappresentato dalla stesura del documento di Valutazione dei Rischi (VDR).

La stesura del documento di Valutazione dei Rischi ha visto, sotto il coordinamento e responsabilità del Datore di Lavoro, coinvolta l'intera struttura aziendale ed ha costituito un fondamentale momento di crescita della cultura di sicurezza.

A livello metodologico si è proceduto attraverso l'analisi delle differenti mansioni e di tutte le attività operative al fine di individuare tutte le possibili anomalie e definire i potenziali rischi corrispondenti.

In accordo con la metodologia definita i rischi individuati sono stati poi pesati mediante l'impiego di una matrice probabilità per gravità.

Completata l'analisi del rischio si è entrati nel processo di miglioramento con la definizione delle misure di prevenzione e protezione e la relativa programmazione temporale all'interno di uno specifico piano operativo.

A partire dall'anno 2002 sono stati progressivamente emanati specifici Decreti Legislativi che hanno integrato attraverso "Titoli bis" il decreto 626/94 per quanto concerne specifici rischi, quali:

D.lgs 25/2002	Titolo VII bis	- Protezione da agenti chimici
D.lgs 233/2003	Titolo VIII bis	- Protezione da atmosfere esplosive
D.lgs 257/2006	Titolo VI bis	- Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto
D.lgs 195/2006:	Titolo V bis	- Protezione da agenti fisici (rumore)

Per ognuna dei suddetti "titoli bis" di integrazione del Dlgs 626/94, la società ha provveduto alla definizione ed implementazione di specifiche metodiche di Valutazione dei Rischi che, armonizzate con la originale metodica, hanno portato all'integrazione ed estensione del documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione per quanti riguarda i rischi individuati nei suddetti decreti integrativi.

Infine la società ha costantemente provveduto all'aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi in relazione all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione ed al mutare dei propri processi, prodotti e servizi, nonché all'evolversi di specifici articoli del decreto legislativo 626/94.

Parallelamente alle attività regolamentate da obblighi di legge quali il Dlgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la Società ha da sempre adottato strumenti volontari finalizzati all'ulteriore miglioramento delle proprie attività in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare si segnala come la Società nell'anno 2003 abbia ottenuto, da parte dell'Ente di Certificazione "Registro Italiano Navale", la certificazione del proprio sistema interno di gestione della sicurezza ed igiene del lavoro secondo lo standard OHSAS 18001.

All'interno del sistema di gestione trovano la loro naturale collocazione le procedure gestionali ed operative attraverso le quali vengono pianificate, realizzate e controllate tutte le attività in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

In tale contesto le attività e regole di prevenzione e protezione non sono solamente indirizzate al personale operativo interno ma estese ed applicate a tutto il personale che a differente titolo opera in modo continuo od occasionale all'interno dello stabilimento, e più precisamente clienti, fornitori, imprese esterne e visitatori.

A titolo di esempio per persone esterne in visita nei reparti produttivi è previsto l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale analoghi a quelli del personale operativo ed un specifica formazione di sicurezza prima dell'esecuzione della visita.

Informazione e formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono tra gli strumenti principali della prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il personale all'assunzione/inserimento riceve una informazione a livello di regole, norme e procedure di sicurezza di stabilimento ed una formazione di sicurezza specifica della mansione cui verrà addetto.


Tale formazione viene aggiornata periodicamente o in occasione di un eventuale cambio di mansione, nell'ambito della flessibilità interna.

Periodicamente vengono internamente organizzate sessioni di formazione tematiche in relazione a nuove attività, norme e procedure di sicurezza, modifiche di impianti e/o processi, specifiche tematiche di prevenzione.


L'efficienza delle attività sopra descritte, basate sui principi di prevenzione e miglioramento continuo, trova il suo naturale riscontro nell'andamento degli eventi infortunistici.

Nei due grafici seguenti è riportato l'andamento negli anni dei due principali indici infortunistici, calcolati secondo la metodica societaria "NIRS" (Novelis Injury and Illness Recordkeeping System).

RC (Recordable cases) Rate 1998 - 2007




DL (Day Lost) Rate 1998 - 2007




L'analisi dei dati evidenzia il costante miglioramento negli anni sia per quanto riguarda la frequenza infortunistica che la corrispettiva gravità media degli eventi.

Inoltre la società ha nel corso degli anni attivato il monitoraggio e registrazione di altri eventi minori quali i First Aid (interventi minimi di primo soccorso – es. piccole lacerazioni ed abrasioni) ed i Near Miss (anomalie nel sistema potenzialmente foriere di incidenti, fortunatamente non accaduti per circostanze favorevoli); l'andamento di tali eventi costituisce nel suo insieme un importante indicatore a livello proattivo e preventivo.

First Aid Rate 1998 -2007



Near Miss Cases 1998 -2007



L'andamento dell'indice di frequenza dei First Aid evidenzia complessivamente un trend positivo, con alcuni valori in controtendenza.

Per quanto riguarda i Near Miss, l'incremento dei casi registrati è da leggersi in chiave positiva, ovvero come una sempre maggiore sensibilità del personale operativo nel riportare e registrare tutte

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

quelle anomalie con potenziali aspetti di sicurezza che nell'attività lavorativa quotidiana si possono verificare; il tutto al fine di consentire l'analisi e messa in atto di misure di prevenzione e protezione.

08.05 ALLEGATO 5: ELENCO REATI PRESI IN CONSIDERAZIONE DAL D.LGS.

231/2001

Art.316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato).....	76
Art.316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).....	76
Art.317 del codice penale(Concussione).....	76
Art.318 del codice penale (Corruzione per un atto d'ufficio).....	76
Art.319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).....	76
Art.319-bis del codice penale (Circostanze aggravanti).....	76
Art.319-ter del codice penale (Corruzione in atti giudiziari).....	76
Art.320 del codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).....	76
Art.321 del codice penale (Pene per il corruttore).....	76
Art.322 del codice penale (Istigazione alla corruzione).....	77
Art.322-bis del codice penale (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).....	77
Art.640 del codice penale Truffa).....	77
Art.640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	77
Art.640-ter del codice penale (Frode informatica).....	77
Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate).....	78
Art.454 del codice penale (Alterazione di monete).....	78
Art.455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).....	78
Art.457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).....	78
Art.458 del codice penale (Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete).....	78
Art.459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati).....	78
Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo).....	78
Art. 461 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).....	78
Art. 464 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).....	79
Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali).....	79
Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).....	79
Art. 2623 del codice civile (Falso in prospetto).....	
Art. 2624 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione).....	80
Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo).....	80
Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti).....	80
Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).....	81

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).....	81
Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori).....	81
Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).....	81
Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale).....	81
Art. 2633 del codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).....	81
Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea).....	81
Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio).....	81
Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza).....	82
Art. 39 l. n. 262/05 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative).....	82
ART. 25-quater D.lgs. 231/01.....	82
Art. 583-bis. del codice penale - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).....	83
Art. 600. del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).....	83
Art. 600-bis. del codice penale (Prostituzione minorile).....	83
Art. 600-ter. del codice penale (Pornografia minorile).....	83
Art. 600quater del codice penale (Detenzione di materiale pornografico).....	84
Art. 600quater 1 del codice penale (Pornografia virtuale).....	84
Art. 600-quinquies. del codice penale (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).....	84
Art. 601. del codice penale (Tratta di persone).....	84
Art. 602. del codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi).....	84
Art. 184. del D. Lgs 58/98 - (Abuso di informazioni privilegiate).....	84
Art. 185. del D. Lgs 58/98 - (Manipolazione del mercato).....	85
Art. 187-bis. del D. Lgs 58/98 - (Abuso di informazioni privilegiate).....	85
Art. 187-ter. del D. Lgs 58/98 - (Manipolazione del mercato).....	85
Appendice - I reati di cui all'art. 25-sexies D.Lgs 231/01.....	86
Art. 615-ter del codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).....	89
Art. 617-quater del codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).....	90
Art. 617-quinquies del codice penale (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).....	90
Art. 635-bis del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).....	90
Art. 635-ter del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).....	91
Art. 635-quater del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).....	91
Art. 635-quinquies del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).....	91
Art. 615-quater del codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).....	91
Art. 615-quinquies del codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).....	92
Art. 491-bis del codice penale (Documenti informatici).....	92

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. in data 22/07/2008

Art. 640-quinquies del codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	92
Art. 648 del codice penale (Ricettazione)	92
Art. 648-bis del codice penale (Riciclaggio)	92
Art. 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).....	92
Art. 589 del codice penale (Omicidio colposo).....	93
Art. 590 comma 3 del codice penale (Lesioni personali colpose).....	93

ELENCO DEI REATI PRESI IN CONSIDERAZIONE DAL D.LGS 231/2001

Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5164 ad euro 25822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 del codice penale (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 del codice penale (Corruzione per un atto d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis del codice penale (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 del codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 640 del codice penale (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 del codice penale (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 458 del codice penale (Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena Migrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 464 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla societa', ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorche' aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.

Nel caso di societa' soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.

La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai riS.p.A.rmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di riS.p.A.rmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita' complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

3. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del riS.p.A.rmio, di seguito denominata "Commissione", alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La Commissione e' organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

6. La Commissione:

a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei riS.p.A.rmiatori;

b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attivita' al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

d) ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Art. 173-bis del D. Lgs 58/98 (Falso in prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (8).

Art. 2624 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

8 Articolo aggiunto dall'art. 34 della l. n. 262 del 28.12.2005. 80

Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". 2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 39 l. n. 262/05 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

c) all'articolo 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

"1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni".

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

ART. 25-quater D.lgs. 231/01

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

82

Art. 583-bis. del codice penale - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 600. del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una

situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis. del codice penale (Prostituzione minorile)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter. del codice penale (Pornografia minorile)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

Art. 600quater del codice penale (Detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600quater 1 del codice penale (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies. del codice penale (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601. del codice penale (Tratta di persone)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602. del codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 184. del D. Lgs 58/98 - (Abuso di informazioni privilegiate).

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. del D. Lgs 58/98 - (Manipolazione del mercato).

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-bis. del D. Lgs 58/98 - (Abuso di informazioni privilegiate).

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter. del D. Lgs 58/98 - (Manipolazione del mercato).

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso *INTERNET* o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Appendice - I reati di cui all'art. 25-sexies D.Lgs 231/01

L'articolata disciplina introdotta dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004), induce ad affrontare in termini di maggiore dettaglio, gli illeciti in materia di abuso di mercato, al fine di cogliere compiutamente le ricadute in termini negativi per la società.

L'art. 9 della Legge citata, che ha recepimento la Direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, oltre ad avere apportato una serie di modifiche al D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) ha altresì, introdotto nel corpo del D.Lgs 231/2001 un nuovo art. 25-sexies, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tra i principali interventi al TUF si segnalano l'aggiornamento della disciplina degli emittenti in tema di informativa societaria, l'ampliamento dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB, la revisione dei reati in tema di abusi di mercato, nonché l'introduzione di nuovi illeciti amministrativi in materia. A quest'ultimo riguardo, la nuova disciplina, oltre a sancire un inasprimento delle pene previste per i suddetti reati, ha stabilito per gli abusi di mercato un sistema fondato sul c.d. "doppio binario", in base al quale, accanto alle sanzioni penali previste in materia, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate direttamente dalla CONSOB, per il caso in cui un'identica azione commissiva realizzata, anche colposamente, sia configurabile come illecito amministrativo.

Sulla base della normativa in esame, attualmente, l'ente può essere chiamato a rispondere sia degli illeciti penali che degli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato.

Nel primo caso, è stato ampliato il novero dei reati presupposto presi in considerazione dal D.Lgs 231/01, ricomprendendo anche gli innovati illeciti penali di "abuso di informazione privilegiata" (art. 184 TUF) e di "manipolazione del mercato" (art. 185 TUF).

Nel secondo caso l'ente risponde, trattasi di un'ipotesi autonoma di illecito amministrativo, ex art. 187-*quinquies* TUF, essendo applicabili alle persone giuridiche i nuovi omonimi illeciti amministrativi ("abuso di informazione privilegiata" ex art. 187-*bis* e "manipolazione del mercato" ex 187-*ter* TUF), introdotti anch'essi dalla Legge Comunitaria 2004.

Con riferimento all'ambito di applicazione dei nuovi illeciti penali ed amministrativi di abuso di mercato, occorre precisare che l'art. 182 TUF, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 10 della Direttiva market abuse, sancisce la punibilità anche per quelle condotte commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

Segnatamente, con riguardo alla responsabilità amministrativa della persona giuridica ex art. 25-*sexies* D. Lgs. n. 231 del 2001, si segnala quanto segue.

Il nuovo art. 25-*sexies*, sancisce, come si è detto, l'applicabilità anche nei riguardi delle persone giuridiche dei novellati illeciti penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui agli artt. 184 e 185 TUF.

La prima figura di reato, che è stata revisionata dalla Legge Comunitaria 2004, è quella relativa all'abuso di informazioni privilegiate (il c.d. "insider trading"). Tale fattispecie si configura quando chiunque (c.d. "insider primari"), essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione:

- della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente;
- della partecipazione al capitale dell'emittente;
- dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio;
- della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

1. acquisti, venda o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;

2. comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

3. raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

La nuova formulazione dell'art. 184 TUF ricalca in sostanza il testo precedentemente in vigore e prevede come principali elementi aggiuntivi:

- l'individuazione dei possibili autori di reato non più solo con riferimento a chi sia in possesso di tali informazioni in ragione "dell'esercizio di una funzione anche pubblica, di una professione o di un ufficio", ma altresì in ragione della specifica "qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente";
- l'estensione dell'ipotesi di reato anche a coloro (c.d. "criminal insider") che, a seguito di attività delittuose (es.: violazione di sistemi informatici), vengano in possesso di informazioni privilegiate e le utilizzino a scopi speculativi;
- l'incremento delle sanzioni penali previste ora nella reclusione da 1 a 6 anni (mentre nella disciplina previgente era prevista la reclusione fino a 2 anni) e la multa da 20 mila a 3 milioni di euro (mentre nella disciplina previgente era prevista la multa da 10.329 euro a 309.874 euro);
- l'ampliamento della nozione di strumenti finanziari ai fini del reato, includendovi quelli il cui valore dipende dagli strumenti ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata relativa domanda in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione.

Inoltre, la nuova disciplina, rispetto alla precedente, non prevede più la punibilità a titolo penale dell'"insider secondario" (ovvero di colui che abbia ottenuto direttamente o indirettamente le informazioni privilegiate dagli insider primari). L'illecito commesso dall'insider secondario può, però, essere punito come illecito amministrativo ex art. 187-*bis* TUF.

La seconda figura di reato, di cui al nuovo art. 185 del TUF, è quella relativa alla "manipolazione del mercato", che riprende la fattispecie descritta dall'illecito penale dell'aggiotaggio previsto dall'art. 2637 cod. civ.

Tale ipotesi di reato si configura quando: “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”.

La nuova disposizione ricalca sostanzialmente lo schema riportato nella disposizione codicistica (che permane comunque nel codice civile per fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati) e presenta come elemento innovativo l'incremento delle sanzioni penali - previste ora nella reclusione da 1 a 6 anni (mentre la previgente disciplina prevedeva la reclusione da 1 a 5 anni) e con l'aggiunta di una multa (in precedenza non contemplata) da 20 mila a 5 milioni di euro.

È lasciata al giudice la concreta determinazione del valore della singola quota, in base alle condizioni economico-patrimoniali dell'ente, mentre il numero delle quote è parametrato alla gravità del fatto.

Comunque in tali ipotesi non possono trovare applicazione le sanzioni interdittive. È, tuttavia, possibile che la sanzione pecuniaria venga aumentata dal giudice fino a dieci volte il prodotto o il profitto derivante dalla commissione del reato, ove tale prodotto o profitto sia di rilevante entità.

Il nuovo art. 187-quinquies TUF prevede, invece, una specifica responsabilità dell'ente in relazione ai nuovi illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis (abuso di informazioni privilegiate) e 187-ter TUF (manipolazione del mercato) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che: a) rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale; b) esercitino, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente medesimo; c) siano sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b).

La società, ritenuta responsabile di tale illecito amministrativo, incorrerà nel pagamento di una somma di denaro pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi delle persone fisiche di cui agli artt. 187-bis e 187-ter TUF, eventualmente aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dalla commissione di tali illeciti, quando il prodotto o il profitto medesimo sia di rilevante entità.

Anche per gli illeciti amministrativi, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, graverà sulla società l'onere di fornire la prova che le persone di cui ai punti sub a), b) e c) abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

A differenza di quanto si è detto a proposito dell'onere della prova per i casi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001, il terzo comma dell'art. 187-quinquies non distingue il caso in cui l'autore sia un soggetto in posizione apicale dal caso in cui rivesta una posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio a carico della persona giuridica.

Risultano espressamente applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Per cogliere la portata di tale estensione di responsabilità per le persone giuridiche, occorre soffermarsi ad analizzare le nuove figure di illeciti amministrativi, introdotte dalla Legge Comunitaria 2004, relative all'abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e alla manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), le cui definizioni riprendono nei tratti essenziali quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali, ma se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo. L'art 187-bis, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per “abuso di informazioni privilegiate” anche chiunque commetta la condotta ivi prevista “potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni”. L'art. 187-ter sanziona, invece, chi diffonde informazioni o voci false o fuorvianti che “siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”, mentre l'omonimo illecito penale ex art. 185 TUF richiede che le notizie debbano essere “concretamente idonee” ad alterare i prezzi per integrare il reato.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

Passando ad un'analisi più puntuale dell'illecito amministrativo ex art. 187-bis TUF, rubricato "abuso di informazioni privilegiate", la condotta in esso prevista ricalca sostanzialmente quella già contemplata dall'illecito penale. A differenza di quest'ultimo, si vengono a considerare nell'area di punibilità dell'illecito amministrativo le ipotesi di tippee trading (vale

a dire l'illecito commesso da colui c.d. insider secondario che, anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate), che in precedenza erano ricomprese nell'ambito dell'illecito penale.

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato, la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto comprende come fattispecie:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni di ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità; il quarto comma dell'art. 187-ter sancisce che non è perseguibile colui che dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Non risulta particolarmente chiara la differenza tra le due ipotesi di illecito ex artt. 185 TUF e 187-ter TUF, in relazione ai possibili mezzi di diffusione delle notizie false o fuorvianti, ove nel caso dell'illecito penale si fa riferimento genericamente alla diffusione di false notizie, mentre per l'illecito amministrativo si precisa che tale diffusione avvenga "tramite mezzi di informazione, compreso internet e ogni altro mezzo".

La competenza, per l'accertamento di tali illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato e per l'irrogazione delle relative sanzioni, risulta rimessa direttamente alla competenza esclusiva della CONSOB (mentre in precedenza per altri illeciti amministrativi era attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze che agiva su richiesta della CONSOB o della Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze).

Per entrambe le violazioni, sia che integrino le fattispecie degli illeciti penali che quelle degli illeciti amministrativi, è considerato, strumento esimente l'adozione di un apposito "Modello di organizzazione e di gestione" di cui al D. Lgs. 231/01.

Art. 615-ter del codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 617-quater del codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies del codice penale (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, falsa o altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 615-quater del codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a €5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da €5.164 a €10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Art. 615-quinquies del codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 491-bis del codice penale (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 640-quinquies del codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 648 del codice penale (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da €516 a €10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a €516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Art. 648-bis del codice penale (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €1.032 a €15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €1.032 a €15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 589 del codice penale (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 comma 3 del codice penale (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €123 a €619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €309 a €1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.